Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Giovedì, 6 novembre** — **Numero 258**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Onorificenze al valor civile

S. M. il Re, sulla proposta del Ministro dell'interno dopo il parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 3 novembre 1913, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate, in premio di coraggiose e filantropiche azioni, compiute nei luoghi e nei giorni indicati:

Baratto Girolamo, perito minerario, il 18 aprile 1912, in Spoleto (Perugia), nella circostanza di uno scoppio di *grisou*, avvenuto nelle miniere di Morgnano, organizzava e dirigeva le operazioni di ricerca e salvataggio delle vittime, penetrando, insieme ad altri animosi, nelle gallerie, senza curarsi del pericolo al quale poteva andare incontro.

Cappelli Sante, operaio, il 18 aprile 1912, in Spoleto (Perugia), nella predetta circostanza, penetrava, per il primo, nella galleria, ove giacevano le vittime, riuscendo, da solo e con grande pericolo, a salvare un compagno da sicura morte; e partecipava, inoltre, al salvataggio ed all'estrazione delle altre vittime.

Fusco Michele, studente e pubblicista, il 29 dicembre 1912, in Napoli, affrontava arditamente un malvivente armato di rivoltella, riuscendo, con suo pericolo e dopo viva colluttazione, a disarmarlo e a trattenerlo, fino al sopraggiungere della forza pubblica.

Giacomelli Vittorio, di anni 12, il 28 settembre 1912, in Gernignaga (Como), con prontezza e coraggio ammirevoli, traeva a salvamento un ragazzo in pericolo di affogare nel lago di Como.

Marfori-Savini avv. Francesco, pretore, il 5 maggio 1913, in Imola (Bologna), affrontava arditamente un pazzo, il quale, armato di rivoltella, aveva assalito e gravemente ferito un medico, riuscendo, da solo e dopo viva collutazione, a disarmare l'infelice che tirò un colpo, fortunatamente non esploso, anche contro di lui.

Ostorero Giacomo, capo operaio, il 18 marzo 1913 in Mulazzo (Massa e Carrara), nella circostanza della esplosione di un deposito di nitroglicerina, esponeva a grave rischio la propria vita, per salvare quella di un'operaia ferita dallo scoppio ed incapace di cercar scampo da sola.

Parpaiola Settimo, di anni 12, il 5 aprile 1913 in Cadoneghe (Padova) con abnegazione, coraggio e prontezza ammirevoli per la sua tenera età salvava, a prezzo di molti sforzi e con pericolo della propria vita, due ragazzi in procinto di affogare nel Brenta.

Tagliabue Giuseppe, contadino, il 28 maggio 1913 in Senaga (Milano), con gravissimo pericolo di vita, si faceva calare in un pozzo nero, traendo all'aperto tre uomini colpiti da asfissia, dei quali due morivano, avvelenati dalle micidiali esalazioni.

Pogliani Alberto, contadino, il 28 maggio in Senago (Milano), calatosi animosamente in un pozzo nero, per salvare un uomo colpito da asfissia veniva egli stesso sopraffatto dalle micidiali esalazioni, tanto che, sebbene tratto all'aperto, il giorno dopo soccombeva.

Pogliani Carlo, contadino, il 28 maggio 1913 in Senago (Milano), calatosi in un pozzo, per salvare il fratello ed un altro individuo

colpiti da asfissia, veniva anch'egli sopraffatto dai gas mefitici e, sebbene tratto all'aperto, poco dopo, perdeva miseramente la vita.

Vaghi Ambrogio, contadino il 28 maggio 1913 in Senago (Milano), calatosi, con grande suo pericolo, in un pozzo nero, traeva a salvamento un uomo colpito da asfissia, a causa delle micidiali esalazioni.

Proietti Tullio, falegname, il 1° marzo 1913 in Roma, perdeva la vita, per tentar di salvare quella di un uomo pericolante nelle acque del Tevere.

Nella medesima udienza S. M. il Re ha fregiato colla medaglia di bronzo al valor civile le sottonominate persone:

Fusi Giacinto, contadino, il 28 maggio 1913 in Senago (Milano), si calava in un pozzo nero, per salvare il fratello colpito da asfissia; ma, sopraffatto egli stesso dalle micidiali esalazioni, vi avrebbe lasciata la vita, ove non fosse stato prontamente tratto all'aperto.

Durante Nicola, guardia di finanza, il 18 marzo 1913 in Mulazza (Massa e Carrara), nella circostanza della esplosione di un deposito di nitroglicerina, dopo aver recato soccorso ad un operaio ferito dallo scoppio, correva in aiuto di un altro valoroso per trarre in salvo, a rischio della propria incolumità, un'operaia ferita e incapace a cercar scampo da sola.

Vianello Alfonso, perito minerario, e Gori Luigi, minatore, il 18 aprile 1912, in Spoleto (Perugia), nella circostanza di uno scoppio di *grisou* avvenuto nelle miniere di Morgnano, partecipavano efficacemente e con pericolo personale, alle operazioni di soccorso delle vittime del disastro.

Zito Ettore Vittorio, studente, il 6 aprile 1913 in Gioja Sannitica (Caserta), affrontava tre cavalli datisi alla fuga, riuscendo, non senza pericolo personale, a frenarne l'impeto ed a salvare, in tal modo, una persona, che si trovava nel veicolo trainato dalle bestie imbizzarrite, e ad evitare probabili investimenti.

Mozzoni cav. avv. Traiano, segretario generale del Monte di Pietà di Venezia, il 4 agosto 1913 in Venezia, senza curarsi del pericolo al quale poteva andare incontro, salvava due bambini in procinto di affogare in un canale.

Alfieri Giacomo, guardia scelta di città, il 26 febbraio 1913 in Palermo, affrontava coraggiosamente un cavallo imbizzarrito, riuscendo a dominarlo, dopo viva lotta, e con l'aiuto di un cittadino sopraggiunto.

Fidanza Umberto, di anni 13, e Spadaccino Mario, di anni 13, il 5 febbraio 1913 in Foggia, salvavano, senza curare il rischio cui esponevansi, un compagno in procinto di affogare nelle acque di un torrente.

Martinini Secondo, di anni 11, il 22 marzo 1913 in Rimini (Forlì), noncurante del pericolo cui poteva andare incontro, si gettava nelle acque di un canale, salvandone una bambina in procinto di soccombere.

Murelli Pietro, barcaiuolo, il 24 giugno 1912 in Mezzana Bigli (Pavia), noncurante del pericolo cui poteva andare incontro, salvava una bambina dalle acque di un torrente in piena.

Forte Vincenzo, guardia di città, il 10 febbraio 1913 in Napoli, affrontava arditamente un cavallo datosi alla fuga, con pericolo dei passanti, e riusciva a farlo stramazzare al suolo, con danno dalla propria incolumità.

Melluso Salvatore, il 27 settembre 1911 in Bagnara (Reggio Calabria), cooperava validamente, e con pericolo personale, al salvataggio di un giovane che, travolto da un torrente di fango, stava per soccombere.

Bresola Oreste, orefice, il 30 marzo 1913 in Vicenza, con pericolo personale, salvava un ragazzo in procinto di affogare nell'Astichello.

Geri Ottavio, guardia municipale, il 4 marzo 1913 in Firenze, slanciavasi arditamente alla testa di un cavallo, che fuggiva a precipizio, con grave pericolo dei numerosi passanti, riuscendo dopo grandi sforzi e con suo rischio personale, a frenarne l'impeto e fermarlo.

Cavallini Azzo, impiegato ferroviario, il 15 marzo 1913 in Dolcè (Verona), con pericolo della propria incolumità, salvava un vecchio, che stava per essere investito da un treno in corsa.

Gaioni Luigi, barcaiuolo, e Marchi Ruggero, pescatore, il 23 novembre 1912 in Bardolino (Verona), traevano alla riva una signora, la quale, a scopo suicida, s'era gettata nel lago di Garda, e che, poco dopo spirava per asfissia e assideramento.

Tamagnone Angelo, contadino, il 6 maggio 1913 in Avuglione Vernone (Torino), con bello slancio e noncuranza dell'eventuale pericolo cui si esponeva, gettavasi a nuoto in uno stagno, riuscendo a salvare un fanciullo da imminente annegamento.

Pietrantoni Decio, operaio, il 5 febbraio 1913 in Roma, con suo pericolo, salvava un ragazzo, che stava per affogare nel Tevere.

Gariglio Giacomo, contadino, il 4 aprile 1913 in San Giorgio Canavese (Torino), salvava, noncurante del pericolo cui si esponeva, una donna in procinto di affogare in un canale.

Meregalli Luigi, vigile urbano, il 5 aprile 1913 in Monza (Milano), noncurante del pericolo cui si esponeva, salvava un ragazzo in procinto di affogare in un canale.

Tornetta Francesco, guardia di città, il 10 aprile 1913 in Palermo, affrontava arditamente un cavallo che fuggiva in località assai affollata riuscendo, dopo molti sforzi e con danno personale, a frenarne l'impeto e poi, con l'aiuto di altri, a domarlo.

Pozzesi Eugenio, commerciante, il 1° gennaio 1913 in Livorno, affrontava coraggiosamente un individuo, che, armato di rivoltella, sparava contro un terzo, col quale era venuto a rissa, riuscendo, aiutato da altro coraggioso, a disarmarlo e trarlo in arresto.

Mendola Giuseppe, guardia scelta municipale, il 26 febbraio 1913 in Girgenti, affrontava coraggiosamente un cavallo datosi alla fuga riuscendo a fermarlo, con danno personale, e ad evitare, così, probabili disgrazie ai passanti e al conducente del carro trainato dall'animale.

Mancioppi Angelo, maresciallo di alloggio maggiore dei RR. CC., nella notte dal 27 al 28 agosto 1912 in Pentone (Catanzaro), con slancio ed abnegazione non comuni, si adoperava per lo spegnimento di due incendi, salvando, altresì, un uomo cui era preclusa ogni via di scampo.

S. E. il Ministro dell'interno ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

Berti dott. Alberto, impiegato, Livorno.
Ramaso Vincenzo, guardia di finanza, Bengasi.
Giampietro Antonio, guardia municipale, Mola — Bari.
Valacchi Pio, contadino, Alessandria.
Sampieri Silla, guardia municipale, Campi Bisenzio — Firenze.
Naldoni Giuseppe, soldato 8° regg. bersaglieri, Palermo.
Gemma Luigi, guardia municipale, Brindisi — Lecce.
Ferrara Francesco, capo squadra pompieri, Messina.
Giovannitti Francesco, guardia scelta di città, Siena.
Cerroni Giovanni, guardia di città, Siena.
Scarcina Michele, tenente 20° regg. fanteria, Nicastro — Catanzaro
Vit Dante, soldato 20° regg. fanteria, id. — id.
Mancuso Giuseppe, id., id. — id.
Primavera Emanuele, carabiniere, id. — id.
Maspes Antonio, vigile urbano, Milano.
Farinaro Vincenzo, carabiniere, Sant'Anastasia (Napoli).
Corina Vincenzo, guardia municipale, Lecce

Di Mafo Domenico, portinaio, Roma.
Giaccaglia Spartaco, barbiere, id.
Sales Augusto, guardia municipale, Firenze.
Inzaghi Francesco, vigile urbano, Pavia.
Presutti Beniamino, inserviente Convitto nazionale, Teramo.
Levantino Salvatore, sottufficiale nel Corpo pompieri, Napoli.
La Manna Lorenzo, guardia di città, id.
Gatteschi conte Mario, possidente, Castel San Nicolò — Arezzo.
Celio Stefano, facchino, Roma.
Matarese Florindo, sacerdote, Serrara Fontana — Napoli.
Iacono Gennaro, guardia municipale, id. — id.
Trofa Giovanni, guardia daziaria, id. — id.
Deiana Emanuele, pastore, Tertenia — Cagliari.
Davico Orlando, capo delle guardie municipali, Castelfranco Veneto — Treviso.
Virando Battista, fabbro ferraio, Locana — Torino.
Boschi Giuliano, guardia municipale, Firenze.
Fagiani Giuseppe, sottobrigadiere R. guardia di finanza di mare, Malcesine — Verona.
Zecchini Agostino, giornalaio, Cesena — Forlì.
Maccagno Gioacchino, soldato 1° regg. artiglieria da Montagna, Tripoli.
Cerutti Maurizio Carlo, contadino, San Giorgio Canavese — Torino.
Andreoni Carlo, contadino, Chieri — Torino.
Guastini Tito Vezio, capo stazione ferroviario, Nettuno — Roma.
Norcato Gennaro, scaricatore del porto, Napoli.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1224 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

CAPITOLO I.

Conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1902-903

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in . . . L. 3.672.916 02
delle quali furono riscosse . . . . » 3.136.957 51
e rimasero da riscuotere . . . . L. 535.958 51

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . L. 3.672.916 02
delle quali furono pagate . . . . » 3.134 333 76
e rimasero da pagare . . . . L. 538.582 26

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1902-903 del Fondo per l'emigrazione, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	2.442.205 75
Spesa	»	882.180 40
Avanzo . . .	L.	1.560.025 35

Movimento di capitali.

Entrata	L.	1.230.710 27
Spesa (impiego di capitali)	»	2.790.735 62
Disavanzo . . .	L.	1.560.025 35

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in . . . . L. 107.194 93
delle quali furono riscosse . . . . » 107.079 11
e rimasero da riscuotere . . . . L. 115 82

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1901-902 restano determinate in . . . . L. 87.488 37
delle quali furono pagate . . . . » 85.682 30
e rimasero da pagare . . . . L. 1.806 07

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1901-902 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 1). L. 535.958 51
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4). . . . . » 115 82
Somme riscosse e non versate. . . . . » 4.314 —
Resti attivi al 30 giugno 1903 . . . . L. 540.388 33

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1902-903 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1902-903 (art. 2). . . . . L. 538.582 26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . L. 1.806 07

Art. 8.

È convalidata nella somma di lire centoquarantadue (L. 142) la reintegrazione di fondi al capitolo 10 del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 per le spese di competenza dell'esercizio stesso in seguito a corrispondente versamento in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

Art. 9.

Sono convalidate nella somma di lire quattromila duecentosessantasette e centesimi sessantotto (L. 4267,68) le reintegrazioni di fondi a vari capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 in conto di spese residue degli esesczi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Cassa depositi e prestiti).

CAPITOLO II.

Conto consuntivo del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904

Art. 10.

Le entrate ordinarie estraordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la compe-

tenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del fondo stesso in . . . . L. 2.325.224 56
delle quali furono riscosse . . . . » 2.225.196 99

e rimasero da riscuotere . . . . L. 100.027 57

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . L. 2.325.224 56
delle quali furono pagate . . . . » 1.842.341 02

e rimasero da pagare . . . . L. 482.883 54

Art. 12.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1903-904 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	2.322.486 49
Spesa	»	913.610 24
Avanzo	L.	1.408.876 25

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2.738 07
Spesa (impiego di capitali)	»	411.614 32
Disavanzo	L.	1.408.876 25

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . L. 1.328.399 53
delle quali ne furono riscosse . . . . L 1.328.399 53

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . . L. 1.332.713 53
delle quali furono pagate . . . . » 527.987 42

e rimasero da pagare . . . . L. 804.726 11

Art. 15.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1903-904 (art. 10) . L. 100.027 57
Somme riscosse e non versate . . . . » 12.916 99

Resti attivi al 30 giugno 1904 . . . . L. 112.944 56

Art. 16.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1903-904 (art. 2) . . . . L. 482.883 54
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 804.726 11

Resti passivi al 30 giugno 1904 . . . . L. 1.287.609 65

Art. 17.

Sono convalidati i decreti Reali 29 novembre 1903, n. 478, e 24 aprile 1904, n. 196, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme di L. 4000 e di L. 3000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 19 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904 rispettivamente per l'istituzione di un nuovo capitolo 9-*bis* « Rimborso delle spese di viaggio delle famiglie dei funzionari del Commissariato dell'emigrazione in missione all'estero » e da portarsi in aumento al capitolo 21 « Spese per lavori straordinari » dello stato di previsione medesimo.

Art. 18.

È convalidata nella somma di lire undicimilaottocentoottantanove e centesimi uno (L. 11.889,01) la reintegrazione di fondi al capitolo 10 del bilancio dell'esercizio finanziario 1903-904 in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

CAPITOLO III.

Conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in L. 2.777.429 77
delle quali furono riscosse . . . . » 2.646.831 10

e rimasero da riscuotere . . . . L. 130.598 67

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.777.429 77
delle quali furono pagate . . . . » 1.208.604 50

e rimasero a pagare . . . . L. 1.568.825 27

Art. 21.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1904-905 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	2.761.418 74
Spesa	»	1.056.801 35
Avanzo	L.	1.704.617 39

Movimento capitali.

Entrata	L.	16.011 03
Spesa (impiego di capitali)	»	1.720.628 42
Disavanzo	L.	1.704.617 39

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in . . . . L. 137.218 77
delle quali furono riscosse . . . . » 106.108 61

e rimasero da riscuotere . . . . L. 31.110 16

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in . . . . L. 1.324.800 85
delle quali furono pagate . . . . » 1.255.748 82

e rimasero a pagare . . . . L. 69.052 03

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1904-905 (art. 19)	L.	130.598 67
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)	»	31.110 16
Somme riscosse e non versate	»	1.280 16
Resti attivi al 30 giugno 1905	L.	162.988 99

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1904-905 (art. 20)	L.	1.568.825 27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 23)	»	69.052 03
Resti passivi al 30 giugno 1905	L.	1.637.877 30

Art. 26.

È convalidato il decreto Reale 7 maggio 1905, n. 218 col quale venne autorizzata la prelevazione della somma di L. 3000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 24 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905, in aumento al capitolo 26: « Spese per lavoro straordinario » dello stato di previsione medesimo.

Art. 27.

Sono convalidate nella somma di lire milledodici e centesimi nove (L. 1012,09) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria (Cassa depositi e prestiti).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1225 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1905-906, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in	L.	3.744.423 83
delle quali furono riscosse	»	3.519.963 56
e rimasero da riscuotere	L.	224.460 27

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per la emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1905-906 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in	L.	3.744.423 83
delle quali furono pagate	»	2.038.249 07
e rimasero da pagare	L.	1.706.174 76

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906 del Fondo per l'emigrazione rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	3.743.726 66
Spesa	»	2.211.482 49
Avanzo	L.	1.532.244 17

Movimenti di capitali.

Entrata	L.	697 17
Spesa (impiego di capitali)	»	1.532.941 34
Disavanzo	L.	1.532.244 17

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1904-1905, restano determinate in	L.	170.969 80

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1904-905 restano determinate in	L.	1.645.858 11
delle quali furono pagate	»	1.574.381 20
e rimasero da pagare	L.	71.476 91

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 1)	L.	224.460 27
somme riscosse e non versate	»	30.137 74
residui attivi al 30 giugno 1906	L.	254.598 01

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1905-906 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza propria dell'esercizio 1905-906 (art. 3)	L.	1.706.174 76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	71.476 91
Resti passivi al 30 giugno 1906	L.	1.777.651 67

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 3 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 1237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 ottobre 1859, n. 3731; 31 gennaio 1864, n. 1657; 4 agosto 1894, n. 376 e 6 aprile 1913, n. 285;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, visto per ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio per l'applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.

Art. 2.

Il predetto regolamento entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Con la sua entrata in vigore restano abrogati i regolamenti approvati con i Regi decreti 31 gennaio 1864, n. 1674, 16 settembre 1869, n. 5274, 9 settembre 1884, n. 2685 (serie 3ª) e le altre disposizioni dei regolamenti in vigore per quanto è regolato dal presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali

I.
Domande

Art. 1.

La domanda di attestato di privativa per una invenzione o scoperta industriale può esser fatta tanto da nazionali, quanto da stranieri, sieno individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.

Tale domanda, su carta da bollo da L. 1.20, deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 20 della legge ed essere presentata ad una prefettura o sotto-prefettura del Regno od all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

Il richiedente, o il mandatario, quando vi sia, deve avere residenza o domicilio nella città dove presenta la domanda.

Chi intende valersi del diritto di priorità in base ad una precedente domanda di tutela della stessa invenzione, presentata originariamente in altro Stato, a norma delle convenzioni internazionali vigenti, deve dichiararlo espressamente nella domanda od in una istanza separata, da presentarsi in ogni caso prima che l'attestato sia rilasciato.

Art. 2.

Alla domanda debbono essere uniti:

1° la descrizione della invenzione in tre esemplari identici con le indicazioni prescritte dall'art. 22 della legge, impressa o scritta in modo indelebile e chiaro su carta da bollo filigranata da centesimi 60, o su carta dello stesso formato fornita di bollo di egual valore, annullato debitamente. I tre esemplari saranno firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

La descrizione sarà seguita da un riassunto, nel quale si indicherà specificatamente ciò che si intende debba formare oggetto della privativa;

2° i disegni dell'invenzione, ove siano possibili, pure in tre esemplari identici firmati dal richiedente o dal suo mandatario, eseguiti a linee di inchiostro nero indelebile su carta o cartoncino o tela bianca, e contenuti in tavole, che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di cm. 21 × 33, oppure di 42 × 33.

Ciascuna tavola sarà munita di marca da bollo da 60 centesimi annullata debitamente. Le figure, anche se comprese in più tavole, saranno numerate progressivamente; i numeri delle figure e i numeri e lettere, coi quali si contrassegneranno le varie parti di esse dovranno esser ben chiari e saranno richiamati nella descrizione;

3° la ricevuta, da cui apparisca essersi versata presso una delle ricevitorie del registro, di cui all'articolo 33, la tassa corrispondente all'attestato richiesto, come dalla tabella *A*, più una marca da bollo da L. 1.20 da applicare all'attestato;

4° quando vi sia mandatario, un atto di procura in forma autentica ovvero in forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune, ove il mandante risiede. Ove l'atto di procura sia steso in lingua straniera, potrà esserne chiesta una traduzione legalizzata;

5° quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, o si faccia riferimento ad una privativa conseguita all'estero per la stessa invenzione, agli effetti dell'art. 4 della legge, si dovrà unire alla domanda un documento da cui si rilevino il titolo, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel deposito o di quella privativa, nonchè la data, in cui il deposito è avvenuto e il numero e la data della privativa conseguita.

Tali documenti saranno debitamente legalizzati e ne potrà essere chiesta una traduzione autenticata.

I certificati rilasciati da direttori o presidenti degli uffici di Stati, facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, saranno però esenti da legalizzazione e potranno anche essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio, da cui provengono.

I documenti, di cui sopra, saranno in ogni caso soggetti al bollo in ragione delle dimensioni della carta in conformità alle disposizioni degli articoli 2, n. 4, e 24, § 4, della legge 4 luglio 1897, numero 414.

Se il deposito all'estero non è stato eseguito da chi donanda la privativa nel Regno, il richiedente dovrà pure produrre un documento autentico, che comprovi la sua facoltà di chiedere la privativa nel Regno come successore o avente causa del primo depositante;

6° un elenco di tutti i documenti presentati a corredo della do-

manda, quando tali documenti non siano già elencati nella domanda stessa.

Art. 3.

La domanda di attestato di riduzione o di complemento di una privativa industriale deve esser fatta dal titolare di questa o dal suo successore od avente causa nel modo prescritto per le domande di attestati di privativa e deve essere presentata ad uno degli uffici indicati nell'art. 1. Essa deve contenere l'indicazione del numero dell'attestato della privativa originaria e il titolo della invenzione, che ne forma oggetto, nonchè l'indicazione della modificazione apportata alla invenzione in forma di titolo che ne esprima brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo.

Alla domanda dovranno unirsi i documenti indicati nell'art. 2 ed il titolo comprovante che la privativa appartiene al richiedente, quando ciò non risulti dai registri dell'ufficio. Le descrizioni e i disegni dovranno riferirsi alle parti ridotte, modificate od aggiunte alla invenzione originaria.

Se il diritto di privativa appartiene a più persone, la domanda di attestato di riduzione deve essere fatta da tutte; quella di attestato di complemento potrà essere fatta da una soltanto nell'interesse di tutte.

Art. 4.

La domanda di attestato di prolungamento deve essere fatta dal titolare della privativa o dal suo successore od avente causa, nel modo prescritto per la domanda di attestato di privativa, e presentata ad uno degli uffici indicati nell'art. 1, prima della scadenza della durata della privativa. Essa conterrà il numero dello attestato di privativa, l'indicazione del titolo della invenzione che ne forma oggetto, e della durata che si assegna al prolungamento.

Alla domanda sarà unita la ricevuta della tassa pagata, come dalla tabella *B*), oltre la marca da bollo per l'attestato.

Vi sarà anche unito il titolo comprovante che al richiedente appartiene la privativa, ove ciò non risulti dai registri dell'Ufficio, e l'atto di procura, se la domanda sia firmata da un mandatario.

Quando la privativa appartenga a più titolari, uno di essi potrà chiedere l'attestato di prolungamento per conto e nell'interesse anche degli altri.

Art. 5.

Colui a cui favore ha avuto luogo il trasferimento dei diritti di privativa deve presentare o far presentare ad uno degli uffici indicati nell'art. 1 il titolo, da cui risulta il trasferimento ed una nota in due esemplari su carta da bollo da L. 1,20 contenente:

1° il nome e cognome e il domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;

2° il nome e cognome del titolare della privativa e l'indicazione del numero e della data del relativo attestato;

3° l'indicazione dei diritti trasferiti dichiarando se si tratta di trasferimento totale o parziale;

4° la data e la natura del titolo e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto e la data e il numero della sua registrazione all'ufficio demaniale.

Quando vi sia mandatario si dovrà unire anche l'atto di procura in debita forma.

Alle note sarà unita la ricevuta da cui risulti il pagamento fatto presso una delle ricevitorie del registro della tassa di L. 5 per spese di pubblicazione.

Con le stesse modalità potrà essere chiesta, da chi vi abbia interesse, la registrazione di mutamenti di privativa diversi dai trasferimenti.

II.

Registrazione delle domande, rilascio degli attestati

Art. 6.

Gli ufficiali incaricati, all'atto del ricevimento delle domande e dei documenti, di cui ai precedenti articoli, ne redigeranno processo verbale, che sarà inserito in registro apposito, ed ivi firmato da chi presenta la domanda, indicando i documenti presentati, il giorno e l'ora della presentazione, il nome del richiedente e del suo mandatario, il domicilio del richiedente o del mandatario, se vi sia, nella città dove è fatto il deposito, il titolo della invenzione, e, nel caso di domande di trascrizione di trasferimento, anche il nome di chi trasferisce la privativa.

Un esemplare del processo verbale sarà rilasciato, dietro richiesta, a chi presenta la domanda, su carta da bollo da L. 0.60.

Art. 7.

Entro i cinque giorni dal deposito presso le prefetture e sottoprefetture tutte le carte presentate, unitamente ad una copia del processo verbale, saranno trasmesse all'ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Le domande depositate regolarmente saranno numerate nell'ordine del loro arrivo all'ufficio della proprietà intellettuale e registrate nello stesso ordine sul registro di cui all'art. 34 della legge, nel quale saranno trascritte le indicazioni contenute nel verbale. Nello stesso registro sarà presa nota dell'esito della domanda.

Le domande, che non siano state presentate ad uno degli uffici indicati nell'art. 1, o per le quali non sia stato redatto regolare verbale di deposito, saranno respinte.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dall'ufficio per accertare che le prescrizioni della legge e del presente regolamento siano state osservate. Delle domande che risultano fatte regolarmente sarà presa nota nel registro di cui all'art. 35 della legge, rilasciando al richiedente il relativo attestato, od un certificato di registrazione quando si tratti di trasferimento.

Art. 10.

Per ogni privativa industriale il registro, di cui al precedente articolo, conterrà le indicazioni seguenti:

1° numero d'ordine;

2° nome, cognome, residenza o domicilio del richiedente ovvero denominazione e sede se trattasi di società, di associazione o di ente morale;

3° luogo, giorno ed ora di presentazione e numero d'ordine della domanda;

4° titolo della invenzione o scoperta;

5° indicazioni del precedente deposito fatto all'estero, con la data, il nome del depositante e il numero della privativa, se questa fu conseguita, quando se ne rivendichi la priorità; e col numero, la decorrenza e la durata della privativa straniera e il nome del richiedente, quando si chieda l'importazione della privativa ne Regno;

6° decorrenza e durata della privativa;

7° data della registrazione, che è quella del rilascio dell'attestato.

Nello stesso registro saranno annotati, in relazione ad ogni privativa, i pagamenti delle tasse e saranno trascritte le successive modificazioni o mutazioni della privativa, richieste o notificate in modo regolare.

Art. 11.

Per ogni complemento o riduzione della privativa si indicherà nel registro:

1° il luogo, il giorno e l'ora di presentazione e il numero d'ordine della domanda;

2° il titolo della modificazione, aggiunta o riduzione che ne forma oggetto;

3° la data del precedente deposito fatto all'estero di cui si ri-

vendichi la priorità o la data e il numero della precedente privativa conseguita all'estero, della quale si chiede l'importazione;

4° la data della registrazione che è quella del rilascio dell'attestato.

Art. 12.

Per ogni prolungamento della privativa si indicherà nel registro;

1° la data di presentazione e il numero d'ordine della domanda;

2° la durata del prolungamento;

3° la data della registrazione che è quella del rilascio dell'attestato.

Art. 13.

Per ogni trasferimento di privativa si indicherà nel registro:

1° la data di presentazione della nota che è quella della trascrizione;

2° il nome e cognome, residenza e domicilio del cessionario o la denominazione e la sede se trattasi di società o di ente morale, il nome, cognome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

3° la natura del trasferimento e la estensione dei diritti trasmessi.

In apposita colonna saranno pure annotati gli annullamenti e le decadenze.

Art. 14.

Sull'attestato di privativa industriale, che si rilascia, saranno riportate le indicazioni di cui all'art. 10.

Sull'attestato di complemento, di riduzione e di prolungamento di privativa saranno riportati, oltre alle relative annotazioni del registro, il numero di registrazione della privativa principale, il nome e cognome del suo attuale titolare e il titolo dell'invenzione o scoperta, che ne forma oggetto.

Agli attestati di privativa e di complemento sarà allegato uno degli esemplari dei disegni e delle descrizioni depositati con la domanda.

L'avvenuta trascrizione del trasferimento o della mutazione della privativa sarà certificata in una delle note presentate, che sarà restituita al richiedente insieme con l'atto, sul quale sarà apposto il visto di presentazione.

Art. 15.

L'attestato di privativa sarà rifiutato nei casi previsti dagli articoli 38, primo comma, e 39 della legge.

L'attestato di prolungamento o di complemento sarà pure rifiutato quando sia stato chiesto dopo il termine della durata della privativa

Art. 16.

L'attestato di riduzione o di complemento sarà anche rifiutato:

1° quando sia stato chiesto per una modificazione che non abbia relazione con l'invenzione principale;

2° quando la riduzione non sia stata chiesta entro i termini prescritti.

Art. 17.

Prima di rifiutare l'attestato, potrà essere richiesto il parere della sezione competente della Commissione, di cui all'art. 24.

Art. 18.

Se l'attestato di privativa sia chiesto per un'invenzione che, a giudizio dell'Ufficio, non può considerarsi come unica agli effetti dell'art. 20 della legge, potrà il ministro, sentito il parere della sezione competente della Commissione di cui all'art. 24, anzichè rifiutare il rilascio, sospenderlo ed invitare l'interessato a limitare l'oggetto della domanda ad una sola invenzione, oppure a suddividere la domanda stessa in tante domande quante sono le invenzioni da tutelare, completando il pagamento delle tasse.

Art. 19.

Se l'attestato di complemento sia chiesto per un'invenzione che, a giudizio dell'Ufficio, non può considerarsi come modificazione dell'invenzione principale, potrà il ministro, sentito il parere della sezione competente della Commissione di cui all'art. 24, anzichè rifiutare il rilascio, sospenderlo ed invitare l'interessato a trasformare la domanda di complemento in domanda di privativa, integrando il pagamento della tassa.

Art. 20.

Il rilascio dell'attestato di riduzione, di complemento o di prolungamento sarà sospeso se manchi il titolo comprovante che al richiedente appartiene la privativa o se, trattandosi di un avente causa, il titolo non sia già stato trascritto nei registri dell'Ufficio. In questo caso il richiedente sarà invitato a presentare regolare domanda di trascrizione entro il termine di cui all'art. 23.

Art. 21.

La registrazione sarà anche sospesa quando non sia stata adempiuta qualcuna delle altre formalità stabilite nella legge o nel presente regolamento.

Art. 22.

La comunicazione del rifiuto o della sospensione, nonchè dei motivi di essi, sarà fatta ai richiedenti o ai loro mandatari con atti intimati al domicilio indicato nella domanda, per mezzo degli uscieri di prefettura.

Art. 23.

Entro i quindici giorni dopo seguita l'intimazione il richiedente o il mandatario potrà supplire alle deficienze, che hanno dato luogo alla sospensione, ovvero ricorrere contro la sospensione o contro il rifiuto. I documenti destinati a supplire alle mancanze notate o il reclamo saranno depositati ad uno degli uffici indicati all'art. 1 e del deposito sarà redatto processo verbale.

Trascorso inutilmente il termine sopraindicato senza che il richiedente o il suo mandatario abbia rimosso i motivi della sospensione, nè prodotto alcun reclamo, la domanda si riterrà come non fatta, salvo all'interessato il diritto di riprodurla.

Art. 24.

I reclami saranno esaminati da una Commissione, nominata annualmente dal ministro e composta di quindici membri, dei quali tre giureperiti appartenenti alla magistratura inamovibile o alla facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma, e gli altri dodici tecnici, scelti fra i componenti la classe di scienze fisiche e matematiche della R. Accademia delle scienze o fra i professori di dette scienze delle RR. Università o degli Istituti tecnici. Il ministro nominerà anche il presidente della Commissione.

La Commissione si dividerà in tre sezioni: fisica, chimica e meccanica, composta ciascuna di un membro giureperito e di quattro membri tecnici.

Art. 25.

Il presidente stabilisce la composizione delle sezioni e ne presiede le riunioni. Egli prende notizia di ogni reclamo presentato, determina la sezione che deve esaminarlo, tenendo conto della natura della invenzione a cui si riferisce il reclamo, e nomina il relatore.

Art. 26.

Le riunioni della Commissione o delle singole sezioni non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei loro membri. Inoltre alle riunioni delle sezioni dovrà sempre essere presente un membro giureperito; a quelle della Commissione almeno due.

Il direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle riunioni con voto consultivo e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrerle. Un funzionario dell'ufficio sarà chiamato dal ministro ad assistere la Commissione come segretario.

Art. 27.

Il relatore, esaminati i documenti, presenta alla sezione le sue conclusioni.

Il ricorrente che ne faccia domanda, sarà ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni purchè si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda. Rimane a carico del ricorrente di procurarsi notizia del giorno ed ora stabiliti per la discussione. Egli potrà farsi assistere da un legale e da un perito.

La sezione delibera dopo che la parte si è allontanata.

Art. 28.

L'intera Commissione sarà chiamata a pronunziarsi a maggioranza di voti sui reclami relativi a questioni già sottoposte ad una delle sezioni, a norma degli articoli 17 a 19, o su quelli per l'accoglimento o rigetto dei quali non siasi ottenuta l'unanimità della sezione competente.

Alla Commissione stessa potranno anche essere sottoposti direttamente dal presidente i reclami che involgono questioni di massima.

Le discussioni nella Commissione avranno luogo con le norme stabilite nel precedente articolo.

Art. 29.

Il relatore od un altro membro della sezione o della Commissione sarà incaricato di estenderne le decisioni.

Alle decisioni è applicabile l'articolo 359 del Codice di procedura civile.

Ogni decisione deve contenere una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo e la data della sua pronuncia ed essere firmata dai membri della Commissione che hanno preso parte alla adunaza con l'indicazione dell'estensore.

La decisione è notificata al ricorrente e pubblicata nella sola parte dispositiva. Potrà la Commissione disporre che le decisioni siano pubblicate integralmente sul Bollettino della proprietà intellettuale quando riguardino questioni di massima e quando essa sia di avviso che la loro pubblicazione non possa pregiudicare altri interessi del ricorrente.

Il ricorrente potrà sempre ottenerne copia a sue spese pagando le tasse di bollo ed i diritti di copia in ragione di lire 0,30 per pagina.

Art. 30.

Quando il reclamo sia interposto contro un rifiuto di privativa, motivato dal fatto che l'invenzione è ritenuta contraria alle leggi, alla morale o alla sicurezza pubblica, sarà dall'Ufficio promosso in proposito il parere del procuratore del re presso il tribunale di Roma, e tale parere sarà comunicato alla Commissione, che esamina il reclamo. Questo parere potrà essere chiesto dall'Ufficio anche prima di intimare il rifiuto.

Art. 31.

Se l'avviso della Commissione sarà favorevole al reclamante, l'attestato chiesto sarà rilasciato e il deposito restituito al ricorrente. Nel caso contrario l'attestato sarà negato definitivamente e il deposito cederà al tesoro.

Art. 32.

Finchè l'Ufficio o la Commissione, nei casi in cui sia stato interposto reclamo, non abbiano preso una decisione definitiva circa il rilascio di un attestato, il richiedente ha facoltà di correggere o di chiarire quanto è contenuto nelle descrizioni e nei disegni prima depositati, presentando tali rettifiche o correzioni in triplice copia e nella stessa forma prescritta per le descrizioni e per i disegni originari. Questi documenti aggiunti saranno distinti con la indicazione di descrizioni o di disegni esplicati.

Prima del rilascio dell'attestato il richiedente potrà rivendicare la priorità di data di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, quando non l'abbia fatto all'atto del deposito, unendovi i documenti giustificativi di cui all'articolo 2, n. 5; oppure ritirare la sua domanda e chiedere il rimborso della tassa pagata, od anche modificare la durata assegnata alla privativa od al prolungamento, integrando il pagamento della tassa o rispettivamente chiedendo il rimborso della tassa pagata in più.

III.

Pagamento delle tasse e relativo accertamento

Art. 33.

Le tasse da pagare per le privative industriali potranno essere versate a tutte le ricevitorie del registro dei capoluoghi di circondario e a quelle fra le ricevitorie dei capoluoghi di provincia incaricate di tali riscossioni.

Art. 34.

Gli ufficiali incaricati inseriranno sulle ricevute e sulle matrici in seguito a dichiarazione di chi effettua il versamento:

a) gli importi rispettivamente pagati per tasse annuali (indicando anche l'annualità per cui il pagamento è fatto), per tasse proporzionali, per tasse di prolungamento, di riduzione, di complemento o di trasferimento;

b) il nome del richiedente la privativa o, quando si tratti di pagamenti per privativa già registrata, quello del suo titolare e il numero di registrazione della privativa;

c) il titolo abbreviato della invenzione o scoperta.

Le stesse indicazioni saranno anche riportate sopra un prospetto che l'Amministrazione delle tasse sugli affari trasmetterà nei mesi di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre all'Ufficio della proprietà intelletuale.

L'Ufficio della proprietà intellettuale riporterà nel registro delle privative le indicazioni relative ai pagamenti effettuati.

Art. 35.

Le tasse annuali successive alla prima dovranno essere pagate annualmente al più tardi entro tre mesi dalla scadenza. Le tasse scadute prima che l'attestato sia rilasciato potranno essere tuttavia pagate entro il trimestre successivo al rilascio.

Se una tassa annuale fosse stata pagata incompletamente per evidente errore, potrà il ministro, su ricorso dell'interessato, sentita la Commissione dei reclami, ammettere come utile l'integrazione anche tardiva.

Art. 36.

Tutti i rimborsi di tasse per privative dovranno essere autorizzati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio. Tale autorizzazione avrà luogo d'ufficio, quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di privativa, di complemento, di riduzione o di prolungamento definitivamente rigettata o ad un reclamo accolto. In ogni altro caso essa sarà richiesta con regolare istanza su carta bollata da L. 1,20, a cui saranno allegate le ricevute delle tasse di cui si chiede il rimborso.

I rimborsi che si riferiscono a domande ritirate o rigettate si annoteranno nel registro delle domande, quelli relativi ad attestati rilasciati nel registro degli attestati.

IV.

Conservazione e pubblicazione di documenti

Art. 37.

Il registro dove sono annotate le privative, le loro mutazioni successive e i pagamenti di tassa, potrà essere consultato dal pubblico, volume per volume, dietro autorizzazione del capo dell'ufficio.

Art. 38.

L'Ufficio terrà a disposizione del pubblico a partire da tre mesi dopo il rilascio dell'attestato di privativa un esemplare della descrizione e dei disegni allegati alla privativa.

Chiunque desideri consultarli dovrà indicare il numero della privativa e il nome del titolare.

Potranno pure essere consultati dal pubblico le descrizioni e i disegni relativi alle privative straniere allegati alle domande, in cui si rivendichi la priorità di depositi, fatti all'estero, o con le quali si chieda l'importazione di invenzioni già tutelate in altro Stato.

Art. 39.

Potrà essere anche consentito di estrarre copia delle descrizioni e dei disegni a chi ne faccia regolare domanda su carta da bollo da L. 1,20. La concessione dovrà essere subordinata a quelle cautele che si riterranno necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico dovranno essere in regola con le tasse di bollo.

Art. 40.

Le copie e gli estratti del registro delle privative e i certificati relativi a notizie da estrarsi dai registri saranno fatti esclusivamente a cura dell'ufficio in seguito a regolare istanza redatta su carta bollata da L. 1,20 nella quale sia indicato il numero della privativa per la quale si chiede l'estratto.

Per tali copie ed estratti, e per i certificati si osserveranno rispettivamente le disposizioni dell'art. 19, nn. 7, 21, 38 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414.

Le copie di attestati di privativa saranno rilasciate a chi ne faccia domanda verso il pagamento di una tassa di lire quindici.

Art. 41.

Le privative registrate, divise per categorie di invenzioni e le altre trascrizioni avvenute nel registro delle privative, saranno pubblicate almeno mensilmente sulla *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino della proprietà intellettuale.

Questa pubblicazione conterrà le indicazioni comprese negli attestati di privativa, di prolungamento, di complemento o di riduzione, o rispettivamente nelle note di trasferimento.

Un esemplare del Bollettino sarà inviato alle prefetture e sottoprefetture e alle Camere di commercio del Regno. Nel Bollettino della proprietà intellettuale saranno inoltre pubblicati indici analitici delle invenzioni munite di privativa ed alfabetici dei titolari delle privative registrate, e potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

V.

Nullità ed annullamento delle privative

Art. 42.

Tutte le sentenze passate in giudicato che pronunziano la nullità o l'annullamento di una privativa a norma dell'art. 60 della legge, dovranno essere comunicate, a cura del pubblico ministero, all'Ufficio della proprietà intellettuale, che ne trascriverà il dispositivo sul registro delle privative e le pubblicherà nel Bollettino della proprietà intellettuale.

Art. 43.

Il mancato pagamento delle tasse sarà constatato dall'Ufficio della proprietà intellettuale, che pubblicherà trimestralmente sul Bollettino della proprietà intellettuale un elenco delle privative, per le quali non sia stata pagata regolarmente la tassa dovuta alla fine del trimestre precedente.

Chi trovandosi per errore compreso nel detto elenco possa giustificare di aver pagato la tassa prescritta potrà chiedere al ministro la rettifica in un elenco successivo.

Per le privative incluse nell'elenco ognuno potrà chiedere che venga promossa d'ufficio l'azione di cui all'art. 60 della legge. Le sentenze che dichiarino la validità di una privativa, già compresa in uno degli elenchi di cui sopra, saranno comunicate all'Ufficio della proprietà intellettuale, il quale, oltre ad annotarlo nei suoi registri, ne darà pure notizia in un elenco trimestrale successivo.

A. — Tabella delle tasse da pagare all'atto della domanda di attestati di privativa, di complemento e di riduzione.

Attestati di privativa richiesti per anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tassa da pagare (lire)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190

Attestati di complemento — Tassa da pagare: L. 20.
Attestati di riduzione — Tassa da pagare: L. 40.

B. — Tabella delle tasse da pagare all'atto della domanda di attestati di prolungamento.

Attestati di prolungamento di privative, che hanno già durato anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e che si intendono prolungare:														
di 1 anno L.	90	90	115	115	115	140	140	140	165	165	165	190	190	190
di 2 anni »	100	100	125	125	125	150	150	150	175	175	175	200	200	
di 3 anni »	110	110	135	135	135	160	160	160	185	185	185	210		
di 4 anni »	120	120	145	145	145	170	170	170	195	195	195			
di 5 anni »	130	130	155	155	155	180	180	180	205	205				
di 6 anni »	140	140	165	165	165	190	190	190	215					
di 7 anni »	150	150	175	175	175	200	200	200						
di 8 anni »	160	160	185	185	185	210	210							
di 9 anni »	170	170	195	195	195	220								
di 10 anni »	180	180	205	205	205									
di 11 anni »	190	190	215	215										
di 12 anni »	200	200	225											
di 13 anni »	210	210												
di 14 anni »	220													

C. — **Tabella delle tasse annuali successive alla prima che si devono pagare anticipatamente ogni anno per mantenere in vigore la privativa.**

(*Art.* 14 *della legge e art.* 35 *del regolamento*).

Anno di durata della privativa	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
Tassa da pagare (lire)	40	40	65	65	65	90	90	90	115	115	115	140	140	140

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 1242 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434 che approva il regolamento per le Regie scuole di applicazione per gli ingegneri;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per le scuole di applicazione per gli ingegneri, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

È abrogato il regolamento per le scuole di applicazione per gli ingegneri, approvato con R. decreto 8 ottobre 1876, n. 3434; e sono pure abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a bordo della R. nave *Dante Alighieri*, addì 6 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per le scuole di applicazione per gli ingegneri.

Art. 1.

Le scuole di applicazione hanno per fine di dare l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire il diploma di ingegnere e quello di architetto.

Art. 2.

Per poter essere ammesso al corso di applicazione il giovane deve aver fatti almeno due anni di studio in una Facoltà universitaria di scienze fisiche, matematiche e naturali, o nel corso preparatorio della R. scuola di applicazione di Padova, o del R. Istituto tecnico superiore di Milano, o del R. politecnico di Torino, aver superato tutti gli esami sulle materie speciali indicate nell'art. 13 del vigente regolamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, modificato con R. decreto del 6 settembre 1913, e presentare il relativo certificato.

Al primo anno del corso di applicazione non si può essere inscritti dopo il 15 novembre; e, quindi, non sono validi agli effetti della iscrizione al primo anno di applicazione gli esami superati dopo il termine anzidetto.

Art. 3.

Il corso di applicazione pel conseguimento del diploma di ingegnere o di architetto dura tre anni.

Art. 4.

Le materie di insegnamento del triennio di applicazione sono divisi in due gruppi, il primo di materie fondamentali, il secondo di materie complementari, intendendosi questa divisione con significato soltanto didattico e senza alcuna relazione colle disposizioni legislative riguardanti i cosiddetti insegnamenti obbligatori e complementari.

Art. 5.

Il primo gruppo comprende le materie seguenti:

Pel conseguimento del diploma di ingegnere civile:

I anno di corso.

1. Fisica tecnica (compresa la termodinamica).
2. Meccanica applicata alle costruzioni.
3. Meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica applicata).

II anno di corso.

1. Topografia e geodesia.
2. Idraulica.
3. Macchine termiche e idrauliche.
4. Elettrotecnica generale (principi).

III anno di corso.

1. Strade e ferrovie.

Pel conseguimento del diploma di ingegnere industriale:

I anno di corso.

1. Fisica tecnica (compresa la termodinamica).
2. Meccanica applicata alle costruzioni.
3. Meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica applicate).
4. Chimica analitica.

II anno di corso.

1. Topografia e geodesia.
2. Idraulica.
3. Macchine termiche e idrauliche.
4. Costruzione di macchine.
5. Elettrotecnica generale (principi).

III anno di corso.

1. Chimiche tecnologiche.
3. Elettrotecniche.

Gli allievi delle sezioni di ingegneria industriale devono superare in ciascun anno soltanto le prove di quelle tra le materie sopraindicate pel conseguimento del diploma di ingegnere industriale, ch sono obbligatorie per la sezione cui sono iscritti.

Gli allievi architetti devono, in ciascun anno, sostenere l'esame

su quelle tra le materie del loro corso che, secondo il regolamento di ciascuna scuola, essi hanno in comune con gli allievi ingegneri civili.

Art. 6.

Lo studente non può passare dal primo al secondo anno del corso se non ha superato gli esami su tutte le materie indicate per il primo anno della rispettiva sezione nella enumerazione di cui all'articolo precedente.

Parimente per il passaggio dal secondo al terzo dovrà avere superato gli esami su tutte le materie del secondo anno indicate nel precedente articolo.

Alla fine del terzo anno dovrà sostenere gli esami sulle materie assegnate all'anno stesso nella enumerazione di cui sopra.

Art. 7.

Le materie costituenti il secondo gruppo sono determinate dai regolamenti speciali delle singole scuole, nei quali sarà anche stabilito il numero delle materie stesse su cui gli allievi dovranno, nel triennio, sostenere l'esame, in parte fissate dai Consigli delle scuole, in parte a propria scelta.

Il non aver dato o superato tali esami non impedirà, però, all'allievo di poter passare all'anno successivo del corso.

Art. 8.

Per cura del direttore, verso la fine di ogni anno scolastico, i professori s'intenderanno fra loro intorno alla disposizione delle varie parti degl'insegnamenti ed alla coordinazione dei programmi per l'anno scolastico successivo, in modo che nessuna parte sia omessa e nessuna ripetuta.

I programmi di insegnamento saranno pubblicati prima dell'apertura del nuovo anno scolastico.

Art. 9.

Per poter essere ammesso all'esame generale di diploma lo studente deve aver frequentato tutte le materie, superati tutti gli esami prescritti, e conseguite le attestazioni di profitto che fossero richieste dai regolamenti delle singole scuole nelle materie per le quali non è obbligatorio l'esame.

L'esame di diploma consisterà in una interrogazione, della durata di almeno un'ora, sui lavori eseguiti durante il triennio e argomenti affini. Nel dare la classificazione si terrà conto dei punti ottenuti negli esami speciali sostenuti nel triennio.

Art. 10.

Le Commissioni esaminatrici pel diploma sono presiedute dal direttore della scuola, o da chi ne fa le veci, e proposte al Ministero dal Consiglio direttivo.

Esse si compongono di 4 membri, oltre il presidente, ed uno almeno di essi sarà scelto tra gli ingegneri, che sono addetti a qualche ufficio tecnico pubblico o privato; o che da un quinquennio esercitano la professione.

Art. 11.

Chi non è approvato all'esame di diploma, non può ripresentarsi prima di un anno.

Non è ammesso di presentarsi all'esame di diploma più di tre volte.

Art. 12.

I giudizi sul merito degli allievi, così negli esami speciali, come nell'esame generale, sono espressi da frazioni col denominatore 100. Per la sufficienza il numeratore deve essere almeno 60, così negli esami speciali, come nell'esame generale.

Art. 13.

Gli esami speciali si danno in due sessioni, la prima al principio e l'altra alla fine dell'anno scolastico. Nel corso di applicazione non sono ammessi prolungamenti delle sessioni di esami.

Gli esami di diploma si danno in due soli periodi dell'anno, e cioè dopo la chiusura delle due sessioni degli esami speciali. In ogni caso, nel periodo dopo la chiusura della sessione autunnale, non possono darsi esami di diploma oltre il termine del 31 dicembre.

Art. 14.

Lo studente che non sia in regola con gli esami sulle materie del primo gruppo, di cui all'art. 5 del presente regolamento, non può ottenere il congedo per altra scuola od Istituto.

Art. 15.

Nelle Università di Genova e di Pavia non possono essere inscritti a materie del primo anno di applicazione per l'ingegneria i giovani che non abbiano superati tutti gli esami di cui all'art. 13 del vigente regolamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, modificato col R. decreto 6 settembre 1913; e nemmeno possono esservi inscritti a dette materie come a corsi liberi i giovani predetti, i quali abbiano presa l'iscrizione come studenti ad un anno di Facoltà.

Art. 16.

La dispensa dalle tasse nel corso di applicazione è soggetta alle disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 17.

Ogni studente deposita annualmente presso la segreteria, nel ricevere il suo libretto di inscrizione, una somma che sarà determinata per ciascun anno di corso dal Consiglio della scuola. Questa somma è spesa in favore del giovane, sia nella provvista del materiale di chimica a lui occorrente per le sue manipolazioni nel laboratorio, sia per provvederlo dei trasporti in via ordinaria e per via ferrata quando gli occorre di prender parte a gite d'istruzione, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche.

Art. 18.

Il regolamento interno di ciascuna scuola è compilato dal Consiglio direttivo di essa e sottoposto all'approvazione del Ministero.

Art. 19.

Le pene disciplinari sono stabilite dagli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795. Nella applicazione delle medesime il direttore della scuola fa le veci del rettore e del preside, e il Consiglio direttivo fa le veci della Facoltà e del Consiglio accademico.

Nel tempo che gli studenti ricevono un insegnamento presso un altro Istituto, sono soggetti al capo dell'Istituto medesimo.

Art. 20.

Disposizione transitoria

Le disposizioni di questo regolamento avranno effetto dall'anno scolastico 1913-914.

I Consigli direttivi delle singole scuole ed Istituti provvederanno, in via transitoria, a regolare la carriera scolastica degli allievi che abbiano già compiuto uno o più anni del corso di applicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Siracusa, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Pachino;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Pachino è sciolta, e la temporanea gestione è affidata a forma di legge alla Giunta municipale.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione approvati coi RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, n. 693 e 756;

Visto il regolamento per gli impiegati dell'Ispettorato dei servizi marittimi approvato col R. decreto 18 aprile 1912, n. 786;

DECRETA:

È indetto l'esame d'idoneità per l'avanzamento ad ufficiale contabile di 2ª classe nel personale di 2ª categoria dell'Ispettorato dei servizi marittimi cui potranno prender parte gli ufficiali contabili delle classi inferiori i quali alla data del presente decreto côntino almeno tre anni di servizio.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate entro dieci giorni da quello in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Con susseguente avviso sarà indicato il giorno in cui avranno inizio gli esami scritti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 3 agosto 1913.

MILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatorî.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Tonarelli Italo, direttore di 2ª classe nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî, è collocato a riposo, a sua domanda, per motivi di salute a decorrere dal 1° luglio 1913.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 29 giugno 1913:

Lanza Giovanni Battista, usciere di 2ª classe presso il Consiglio di Stato nominato, per esame, applicato di 3ª classe (L. 1500).

Con R. decreto del 15 agosto 1913:

Strua Carlo, usciere di 1ª classe nominato, per esame, applicato di 3ª classe (L. 1500)

Applicati di 1ª classe nominati archivisti di 2ª classe (L. 3000) con riserva d'anzianità:

Arrigoni Curzio — Caruso cav. Luigi.

Con decreto Ministeriale del 15 agosto 1913:

Archivisti promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3500):

De Bono cav. Orlando — Tschon cav. Guido.

Applicati promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500):

Rossi Alfredo — Gillio Luigi.

Applicati promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000):

Miccio Alfredo — Villa Ferdinando — Gasbarri Tito.

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 3 settembre 1913:

Di Noia dott. Fedele, consigliere aggiunto di 2ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio a sua domanda.

Caccialupi cav. dott. Giovanni, consigliere di prefettura di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per provata infermità.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1913:

Nominati alunni di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale del Ministero dell'interno per esercitare le loro funzioni dove saranno destinati con successiva ordinanza:

Cappuccio rag. Francesco — Contreras rag. Carlo.

Cartia rag. Pietro, alunno di 2ª categoria, collocato in aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 2 settembre 1913:

Pisarri rag. Nicola, alunno di 2ª categoria, collocato in aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio a sua domanda.

Con R. decreto del 3 settembre 1913:

Cicognani rag. Riccardo, ragioniere di 4ª classe, collocato in aspettativa per servizio militare, richiamato in servizio, a sua domanda.

Mantrin rag. Vittorio, id. id., id. id. id.

Con decreto Ministeriale del 2 settembre 1913:

Alunni di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Calabrò rag. Gaetano — Travi rag. Giorgio — Viacava rag. Cesare — Bollati rag. Attilio — Sciarra rag. Domenico — Papa ragioniere Amedeo.

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Uscieri di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati applicati nell'Amministrazione stessa (L. 1500) con riserva d'anzianità:

Leoni Gaetano — Santorelli Alberto — Marzona Giovanni.

Con R. decreto del 23 agosto 1913:

Piazza Cesare — Tipaldi Pasquale — Manta Salvatore — Mastrandrea Nunzio.

Con R. decreto del 20 luglio 1913:

Applicati di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati applicati di eguale classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500):

Ciattei Paolo — Lanza Giovanni Battista.

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con R. decreto del 18 agosto 1913:

Cremonese dott. Guido, medico provinciale aggiunto di 2ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 15 settembre 1913:

Collocati temporaneamente fuori ruolo, ai sensi del R. decreto 4 agosto 1913 (destinati a prestar servizio in Libia):
Alongi comm. Giuseppe, ispettore generale di 1ª classe.
Bianchini cav. uff. Carlo, commissario di 3ª.
Grazzini cav. Giuseppe, id. id.
Rizzi dott. Angelo, vice commissario di 3ª classe.
Farina Vincenzo, delegato di 2ª.
Russo Agostino, id. id.
Pilato Nicola, id. id.
Rossi Aldo, id. di 3ª classe.
Vecchione Giuseppe, id. id.
Voiglio rag. Amedeo, id. id.
Nudi dott. Francesco, id. id.
Salerno, dott. Luigi, id. di 4ª classe.

Con R. decreto dell'8 settembre 1913:

Messineo Francesco, delegato di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi di salute.

Con decreto Ministeriale dell'8 settembre 1913:

Sarro dott. Nicola, già alunno vice commissario, riammesso in servizio, a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 22 luglio 1913:

Piretta Umberto, alunno delegato della scuola di polizia scientifica, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con decreto Ministeriale del 15 settembre 1913:

Collocati temporaneamente fuori ruolo, ai sensi del R. decreto 4 agosto 1913 (destinati a prestar servizio in Libia):
Panvini Rosati Giulio, archivista capo.
Bertini Leopoldo, applicato di 1ª classe.
Palumbo Cardella Antonio, id. id.
Amici Alfredo, id. id.
Landini Aroldo, id. id.
Sansone Antonino, id. di 2ª classe.
Venturelli Umberto, id. di 3ª id.
Cini Enrico, id. id.
Orlando Antonino, alunno applicato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 23 luglio 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1913:

Il decreto Ministeriale in data 5 maggio 1913, nella parte riguardante la promozione dalla 3ª alla 2ª categoria del procuratore del Re cav. Galli Vittorio, è rettificato nel senso che, in luogo della sede di Caltanissetta ivi indicata, è sostituita quella di Palermo.

Con R. decreto del 27 luglio 1913:

Ricci Teofilo, cancelliere della pretura di Nereto, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi.

Con R. decreto del 23 agosto 1913:

Petrone Rocco, vice cancelliere del tribunale di Napoli, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice cancelliere di Corte d'appello.

Perla Pasquale, segretario della R. procura presso il tribunale di Avezzano, è nominato cancelliere di Sala Consilina.

Mignone Carlo, cancelliere del tribunale di Bobbio, è nominato segretario della R. procura di Alba.

Mozzi Pietro, segretario della R. procura di Alba, è nominato cancelliere del tribunale di Bobbio.

Ricci Teofilo, cancelliere della pretura di Nereto, in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio ed è tramutato alla pretura di Fiamignano, lasciandosi vacante pel cancelliere Damiani Stanislao, applicato alla statistica, il posto alla pretura di Civitacampomarano.

Puccio Camillo, cancelliere della pretura di Davoli, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Masetti Francesco, cancelliere della pretura di Alessano, è collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Ferreri Giuseppe, cancelliere della pretura di Calatafimi, è tramutato alla pretura di Villalba lasciandosi vacante, per l'aspettativa del cancelliere Cuffaro Vincenzo, il posto nella pretura di Calatafimi.

Tondlini Gerolamo, cancelliere di sezione del tribunale di Chieti, ove non ha assunto possesso, è nominato segretario della R. procura di Teramo.

Caniglia Vincenzo, segretario della R. procura presso il tribunale di Teramo, è nominato cancelliere di sezione del tribunale di Chieti.

Marongiu Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Sant'Antioco, è tramutato alla pretura di Bosa.

Monateri Filippo, cancelliere della pretura di Bosa, ove ancora non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Sant'Antioco.

Tavanti Chiarenti Galeazzo, vice cancelliere del tribunale di Perugia, è nominato cancelliere della pretura di Città della Pieve.

Castelli Gustavo, cancelliere della pretura di Città della Pieve, ove non ha assunto possesso, è nominato vice cancelliere del tribunale di Perugia.

Ghirardello Francesco, cancelliere del tribunale di Pavullo nel Frignano, è nominato segretario della R. procura di Belluno.

Montanini Vittorio, segretario della R. procura di Belluno, è nominato cancelliere del tribunale di Pavullo nel Frignano.

Con decreto Ministeriale del 29 giugno 1913:

Forcia Adolfo, già alunno di 1ª classe della pretura di Gemona dichiarato decaduto dalla carica, è riammesso in servizio ed è nominato aggiunto di 2ª classe della 1ª pretura di Vicenza.

Detto funzionario prende posto in graduatoria dopo l'aggiunto di 2ª classe Grassi Toscano Gaetano.

Grassi Toscano Gaetano, già aggiunto di 2ª classe della pretura di Salice Salentino, del quale furono accettate le volontarie dimissioni, è riammesso in servizio ed è nominato aggiunto di 2ª classe della 2ª pretura di Messina.

Detto funzionario prende posto in graduatoria dopo l'aggiunto di 2ª classe Tramonti Giuseppe.

Abratre Vladimiro, già alunno gratuito del'a pretura di Ocoimiano, del quale furono accettate le volontarie dimissioni, è riammesso in servizio, ed è nominato alunno gratuito della R. procura di Como.

Il medesimo prende posto in graduatoria dopo l'alunno gratuito Perusso Domenico.

Abrate Vladimiro, alunno gratuito della R. procura di Como, ove non ha preso possesso, è nominato aggiunto di 3ª classe, è destinato alla 6ª pretura di Milano.

Della Costanza Bernardino, alunno gratuito del tribunale di Pesaro, è nominato aggiunto di 3ª classe, è destinato alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

Zangià Francesco, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Messina, in disponibilità per due anni, è tramutato alla pretura di Latisana continuando nella detta disponibilità.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	678465	Arcieri Giuseppe fu Francesco, dom. a Genova . . . . L.	210 —
»	354913	Borsarelli Caterina fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Vicoforte (Cuneo) . . . . »	140 —
»	607869 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Ricci Adele fu Filippo, nubile, dom. a Frascati (Roma) . . . . » per la proprietà: Ricci Pia di Tito, nubile, domiciliata a Firenze	700 —
»	607870 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Ricci Adele fu Filippo, nubile, domiciliata a Frascati (Roma) . . . . » per la proprietà: Rovelli Giovannina fu Federigo, nubile, domiciliata in Firenze	350 —
»	690655 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Ricci Adele fu Filippo, nubile, domiciliata a Frascati (Roma) . . . . » per la proprietà: Betti Maria di Luigi, nubile, domiciliata a Roma	350 —
»	5969	Prebenda arcipretale della chiesa di San Giacomo di Bombiana, mandamento di Porretta, rappresentata dai suoi amministratori . . . . »	7 —
»	8892	Azienda arcipretale di Bombiana in Gaggio Montano (Bologna) »	245 —
»	101196	Beneficio della visitazione di Maria Vergine eretto nella chiesa di San Giacomo di Bombiana (Bologna) . . . . »	35 —
»	109745	Beneficio parrocchiale di San Giacomo di Bombiana (Bologna) . »	1[illegible] —
»	207716	Beneficio parrocchiale di San Giacomo di Bombiana in Gaggio Montano (Bologna) . . . . »	35 —
»	241948	Amministrazione parrocchiale di San Giacomo di Bombiana frazione del comune di Gaggio Montano (Bologna) . . . . . . »	10 50
»	473545	Intestata come la precedente . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	436393	Capitolo metropolitano di Napoli (Vincolata) . . . . L.	3 50
»	625647 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Rouvroy Laura ved. di Carlo Huck, domiciliata a Genova . . . . » per la proprietà: Huck Renato e Giorgio fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Rouvroy Laura ved. Huck, dom. a Genova	525 —
»	249717 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Minetti Tomaso Antonio fu Carlo, dom. a Genova . . . . » per l'usufrutto: Boitano Antonia fu Luigi, ved. di Carlo Minetti	1102 50
»	216450	David Enrico fu Francesco, dom. in Ancona . . . . »	35 —

Roma, 31 ottobre 1913.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Accettura Michele fu Nicola, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 346 ordinale, n. 126 di protocollo e n. 3067 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bari in data 2 aprile 1913, in seguito alla presentazione del certificato della rendita di L. 7, n. 579105, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato allo stesso sig. Accettura, il titolo suddetto senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 ottobre 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 novembre 1913, in L. 100,76.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

5 novembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.60 47	96.85 47	97 38 73
3.50 % *netto* (1902)	98.05 —	96.30 —	96.83 26
3 % *lordo* . . .	63.42 50	62.22 50	63 18 77

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un telegramma da Atene in data di ieri, di carattere ufficioso, annuncia che il Governo greco ha risposto alla Nota italo-austriaca, di cui tanto si occupa la stampa estera, nei seguenti termini:

Nella Nota di risposta al passo dell'Austria-Ungheria e dell'Italia, il Governo ellenico protesta contro l'accusa di terrorizzare le popolazioni dell'Epiro. Invece la manifestazione dei sentimenti patriottici nei paesi visitati dalla Commissione di delimitazione fu talmente spontanea che non occorse aiutarla ad esprimersi. Gli avvenimenti di Coritza e di altri villaggi, ove le popolazioni si sentirono spinte a manifestare con fervido slancio la loro coscienza nazionale, furono sufficienti perchè la Commissione giudicasse quanto potenti sono i vincoli che uniscono quelle popolazioni alla madre patria. Purtroppo fin dai primi giorni la Commissione si limitò ad esami-

nare soltanto la lingua del paese, contrariamente alle decisioni prese a Londra.

Il Governo greco enumera vari fatti riferentisi all'attitudine di alcuni membri della Commissione ed al modo in cui l'esame fu fatto.

Alcuni delegati sono accompagnati da numerosi cavas e da altre persone, che spingono gli albanesi mussulmani a dichiarare che, costretti dalle autorità greche, furono obbligati a nascondere i loro reali sentimenti. È chiaro per conseguenza che le popolazioni in queste condizioni e nel timore di essere sacrificate furono mal disposte ed irritate.

La nota ricorda pure il fatto dell'alterazione delle risposte date dagli abitanti.

L'inchiesta fatta il 3-16 ottobre nei due villaggi di Vodista e Voskovitza procedette in perfetto ordine e nel modo che piacque alla Commissione.

L'attitudine tenuta da principio dalla Commissione fu poi abbandonata.

Che se l'opera della Commissione non fosse terminata prima del 30 novembre, il Governo greco non potrà essere considerato responsabile di ciò, perchè in tempo opportuno aveva dato gli ordini per facilitare il compito della Commissione internazionale ed aveva anche rinnovato tali ordini recentemente. Il Governo comunicò questi ordini alle ambasciate a Londra delle potenze rappresentate alla riunione degli ambasciatori.

Sulla diceria propagata specialmente dalla stampa francese che la nota austro-italiana fosse un *ultimatum* alla Grecia, la *Wiener Allgemeine Zeitung* scrive:

Il Governo greco ha risposto ieri sera in una nota alle comunicazioni verbali fatte venerdì dai rappresentanti dell'Austria-Ungheria e dell'Italia al Ministero degli esteri greco.

Non sarà senza interesse descrivere la storia di questo passo.

Durante la settimana scorsa, l'Austria-Ungheria e l'Italia hanno inviato alle potenze una nota circolare, nella quale i due Stati hanno fatto menzione delle difficoltà che incontra la Commissione internazionale per la delimitazione dell'Albania meridionale, si ricordano le decisioni della riunione degli ambasciatori di Londra in base alle quali i lavori della Commissione dovrebbero essere terminati il 30 novembre.

In questa nota si aggiunge inoltre che l'Austria-Ungheria e l'Italia sono del parere che bisogna dichiarare albanesi tutti quei luoghi la cui nazionalità, in seguito all'impedimento dell'attività della Commissione internazionale per la delimitazione, non potè essere stabilita.

I due Governi hanno poscia lealmente informato con una comunicazione verbale il Governo greco di questa nota, in modo che non vi era alcun motivo formale per una risposta per iscritto del Governo greco.

Se nondimeno il Governo greco ha creduto opportuno di rispondere ora per iscritto alle comunicazioni dell'Austria-Ungheria e dell'Italia, ciò non può avere l'effetto di cambiare l'opinione delle due potenze, che si attengono fermamente al punto di vista che quelle regioni in cui l'attività della Commissione internazionale per la delimitazione venne impedita abbiano ad essere considerate albanesi.

Malgrado le esaurienti spiegazioni dell' autorevole giornale viennese, da Parigi, 5, telegrafano:

L'*Echo de Paris* afferma che i Gabinetti di Londra, Parigi e Pietroburgo sono fin da ora completamente d'accordo sul senso della dichiarazione che stanno per fare a proposito del passo austro-italiano ad Atene. Si tratta di notificare a Vienna ed a Roma che la esistenza del concerto europeo è incompatibile colle iniziative isolate di una potenza o di un gruppo di potenze. Nel caso in cui i Gabinetti di Vienna e di Roma perseverassero a preferire un colpo di testa ad un atto regolare, le potenze della triplice intesa non potrebbero restare ancora a lungo testimoni di questo giuoco e prenderebbero, certamente, misure atte a tutelare i loro interessi e la loro dignità.

La Francia e la Russia sono di parere che le idee della triplice intesa debbono essere espresse da sir E. Grey.

***

Abbiamo ieri riferito la smentita di Bryan, ministro degli esteri degli Stati Uniti nord-americani, alla notizia che annunciava l'intimazione di un *ultimatum* degli Stati Uniti al Messico, e più precisamente ad Huerta.

Da New York, 5, viene ora così telegrafato il testo della smentita di Bryan:

Io mi sono sempre fatto una regola di non discutere le informazioni giornalistiche circa le questioni internazionali, ma la natura dei telegrammi ricevuti stamane dal Messico mi fa, per questa volta, decampare da questa norma. Nessun *ultimatum* è stato inviato al Messico ed è deplorevole che la stampa possa prestar fede a simili informazioni. Il male prodotto dalle discussioni, dai commenti o, anche, dalle inesattezze per quanto riguarda la questione di ordine interno è limitato, perchè il pubblico sa di che si tratta e sa distinguere qual'è la verità. Invece una informazione erronea relativa a questioni d'ordine internazionale può avere gravi conseguenze. Ho, dunque, buone ragioni per smentire la notizia suddetta.

La smentita di Bryan nega per lo meno la forma del procedimento degli Stati Uniti verso il Messico; ma non smentisce punto l'intervento, che è il punto sostanziale.

In merito si ha da Washington, 5:

Nei circoli bene informati si ammette che le trattative circa la questione del Messico continuano, conformemente alle decisoni del presidente Wilson, all'intento di ottenere l'allontanamento del gen. Huerta. Si ammette che gli Stati Uniti hanno mandato un'altra comunicazione alle autorità messicane, ma si dichiara che questa non ha affatto il carattere di un *ultimatum*.

Quest'ultima nota dice con molta vivacità al gen. Huerta che gli Stati Uniti confidano che egli vorrà ritirarsi per cedere il posto ad un'autorità regolamentare costituita, la quale otterrà l'appoggio di tutti i partiti che attualmente si combattono l'un l'altro.

***

Da tempo non si hanno notizie di importanti complicazioni nella politica interna chinese, che pareva anzi avviarsi alla pacificazione. Ma d'un tratto un telegramma da Pechino, 4, riferisce:

Si annuncia un colpo di Stato del presidente della Repubblica, il quale, con decreto pubblicato ieri sera, ha tolto il seggio a trecento membri del partito dell'opposizione in Parlamento.

In argomento il *Times* di Londra riceve da Pechino, 4:

I decreti presidenziali pubblicati oggi sono in relazione con la situazione del Presidente di fronte al Parlamento.

Essi denunziano l'opera dei partiti della opposizione democratica, ordinano il loro scioglimento, e tolgono ai loro membri i saggi parlamentari.

Trecento membri di essi ne sono colpiti.

Il risultato di questo intervento presidenziale è che ogni opposizione ai desideri di Yuan-Chi-Kai, per quanto riguarda il carattere della Costituzione che sarà prossimamente presentata al Parlamento è completamente soppressa.

CRONACA ITALIANA

Nella diplomazia. — S. M. il Re Pietro di Serbia ha ricevuto stamane, a Belgrado, in forma solenne, alla presenza del presidente del Consiglio Pasic, il nuovo ministro d'Italia, barone Squitti, il quale, col cerimoniale d'uso, ha presentato le lettere credenziali.

Concorso tecnico. — Con manifesto del sindaco in data 1° ottobre 1913 è stato pubblicato il bando dell'importantissimo concorso al posto di ingegnere direttore dell'Ufficio tecnico municipale di Roma.

Il concorso è per titoli e possono prendervi parte gli ingegneri architetti che presentino analoga domanda non più tardi delle ore 16 del 1° dicembre prossimo, insieme con i soliti documenti di rito, tra i quali, principalissimo, un documento che valga a comprovare la loro attitudine a compiere studi o lavori speciali tecnici richiesti dalle esigenze di una grande città e la pratica acquistata in uffici tecnici d'importanti amministrazioni pubbliche o nell'esercizio professionale.

All'ingegnere direttore è assegnato lo stipendio annuo di lire 10.000, con diritto alla pensione, e l'indennità di carica di L. 6000 oltre agli eventuali aumenti sessennali.

Esposizione floreale. — L'inaugurazione di questa Esposizione stabilita per domani nei locali della Esposizione di belle arti, in via Nazionale, a causa del cattivo tempo, è rinviata a sabato 8 ore 15.30.

Anno giuridico. — Oggi, alle 13, al Palazzo di giustizia, presenti le LL. EE. il ministro e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, numerosi magistrati e individualità forensi, venne inaugurato l'anno giuridico della suprema Corte di cassazione. Il discorso inaugurale è stato pronunziato, tra la più viva attenzione e il plauso dell'eletto uditorio, dall'on. senatore Mortara, procuratore generale della Corte.

Grave disgrazia. — L'altro ieri, mentre al Balipedio di Viareggio si procedeva alla ricerca degli elementi per la tavola di tiro del cannone da 76 m/m., 50 calibri, nell'eseguire il tiro producevasi, per cause non ancora accertate, l'asportazione dell'otturatore e del blocco porta otturatore.

Il capo cannoniere di 2ª classe, Brazini, destinato al tiro, riportava frattura comminuta al femore destro e piccole altre ferite.

È stata disposta una inchiesta.

Le notizie odierne circa lo stato del Brazini sono migliori.

Marina militare. — Un comunicato del Ministero della marina reca:

« La R. nave *Giulio Cesare*, nelle prove preliminari a tutta forza, ha raggiunto ed oltrepassato la potenza di macchina contrattuale ad una velocità di oltre 22 miglia. Tutti i macchinari di bordo hanno funzionato egregiamente. Si ha certezza che i risultati, ora soddisfacenti, saranno anche migliori nelle prove ufficiali ».

Marina mercantile. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, ha transitato da Tarifa per New-York. — Il *Città di Milano*, della Veloce, è giunto a Montevideo. — Il *Daniele Manin*, della Società veneziana, ha transitato da Perim per Venezia. — Il *Dandolo*, id., è partito da Colombo per Calcutta.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AIRES, 5. — L'ex-presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, è giunto a bordo dell'incrociatore *Uruguay*.

Egli è stato accolto da ripetute acclamazioni ed è stato ricevuto dal ministro degli Stati Uniti, Garett, dagli aiutanti di campo del presidente della Repubblica, dai ministri della guerra e della marina, dall'introduttore degli ambasciatori, dai ministri esteri e dai membri del corpo diplomatico, da parecchi generali, nonchè da membri della colonia degli Stati Uniti e dalle notabilità di Buenos Aires.

Lo sbarco di Roosevelt è stato salutato al suono dell'inno americano.

MELUN, 5. — I lavori di sgombero procedono con grande attività, ma l'oscurità disturba ora gli operai.

Essi sono costretti a raddoppiare la prudenza per il pericolo che presenta la posizione del *tender* situato a cavalcioni di un vagone di 2ª classe completamente distrutto e sotto il quale giacciono ancora parecchi cadaveri.

Gli ingegneri della Compagnia dirigono i lavori, che continuano alla luce incerta delle lampade e delle torcie.

Il disastro si deve alla negligenza incomprensibile del macchinista Dumaine, il quale riconosce di avere trascurato i segnali. Egli era uno dei più abili e meglio quotati agenti della Compagnia.

Il cattivo tempo e la nebbia sono pure, forse, fra le cause dell'accidente.

MOSCA, 5. — Sulla linea ferroviaria da Mosca a Kazan un treno omnibus che andava da Nijni Novgorod a Penca ha deviato la notte scorsa.

Vi sono stati 14 morti e 15 feriti gravi. Si suppone che l'accidente sia doloso.

PARIGI, 5. — Il presidente del Consiglio russo, Kokovtzoff, è giunto a Parigi oggi nel pomeriggio.

MELUN, 5. — Si conferma che una ventina di agenti postali sono ancora sotto le macerie ciò che porterebbe i morti ad una quarantina.

È stato estratto un quindicesimo cadavere completamente carbonizzato.

All'alba il lavoro di sgombro venne spinto con nuova attività da squadre di soldati del 31° fanteria venuti a rilevare i loro compagni della notte.

Sotto la fioca luce di un cielo carico di nubi nell'angoscioso spettacolo di questa via, che non è che un ammasso di macerie, da dove zampillano a tratti lingue di fuoco, si scorgono quattro cadaveri presso la macchina del treno investitore e si vedono pure altre vittime la cui identificazione sarà quasi impossibile per lo stato di carbonizzazione.

SOFIA, 4. — Avendo le associazioni dei mulini bulgari ricevuto varie commissioni di forniture di farine per l'Albania e tenendo conto del futuro sviluppo dei rapporti tra l'Albania e la Bulgaria, la Società di navigazione bulgara ha deciso di inaugurare una linea speciale di navigazione per le coste albanesi.

VERA CRUZ, 6. — Sono giunte le corazzate nord-americane *Rhode Island*, *Virginia*, *Nebraska* e *New Jersey*.

MONACO DI BAVIERA, 5. — Il Re Luigi ha emanato un proclama nel quale annuncia che la reggenza è terminata, che il trono si è reso vacante e che egli è asceso al trono.

MARSIGLIA, 5. — Il direttissimo n. 2, che si ferma alla stazione di Marsiglia, era partito con 150 viaggiatori diretti a Parigi; 50 erano di 1ª classe ed un centinaio di 2ª.

Tra i viaggiatori si trovavano numerosi inglesi e due olandesi arrivati ieri mattina a Marsiglia col piroscafo olandese *Willis*, corriere delle Indie neerlandesi, e che avevano preferito di continuare in ferrovia il loro viaggio per Londra e Rotterdam.

Inoltre il direttissimo n. 2 aveva preso a Tarrascona 80 viaggiatori provenienti dalla rete del Mezzogiorno.

COSTANTINOPOLI, 5. — Il quartier generale dell'esercito è stato trasportato da Giorlu a Costantinopoli.

Il generalissimo Izzet pascià e gli ufficiali dello stato maggiore

sono stati ricevuti alla stazione dal gran visir e da tutti i ministri.

BUDAPEST, 5. — Sullo stato di salute del deputato Francesco Kossut è stato pubblicato il seguente bollettino: Il deputato Francesco Kossut ha passato una notte molto inquieta. Il suo stato è grave; però non è necessaria l'operazione di cui prima si parlava.

TOKIO, 5. — Presso Pache due torpediniere hanno avuto uno scontro e sono affondate.

Gli equipaggi sono stati salvati.

MELUN, 5. — L'ospedale di Melun non comunica nuove identificazioni di cadaveri. Si teme che, meno circostanze eccezionali, nessuno possa riconoscere parenti od amici. Di questi cadaveri, che il fuoco ha reso irriconoscibili, alcuni non sono più grandi di un corpo di un bambino di sei mesi.

Tutti i feriti hanno ripreso i sensi e nessuno è in pericolo di vita.

Il lavoro di sgombero sulla via si svolge a grande stento. I soldati sono oggetto di generale ammirazione per la loro resistenza ed energia.

Sono stati estratti dalle macerie alcuni sacchi di dispacci risparmati dall'incendio e dall'acqua, ma si teme che gran parte del corriere sia distrutta.

Il presidente della repubblica Poincaré accompagnato dal ministro del commercio Massé è arrivato alle ore 11 30 all'ospedale. Il presidente, che appariva assai commosso, si è fermato al capezzale di tutti i feriti interessandosi delle loro condizioni. Il presidente si è poi recato nell'anfiteatro anatomico, ove erano stati trasportati i cadaveri. Parecchi cadaveri non formano che un ammasso calcinato ed annerito.

MELUN, 5. — Il presidente della Repubblica Poincaré si è recato a mezzogiorno sul luogo della catastrofe.

Si scorgono ancora sotto i rottami dei vagoni, sotto il *tender* e la locomotiva cinque cadaveri.

I soldati lavorano per estrarli. A mezzogiorno e un quarto il presidente è ripartito per Parigi.

Monsignor Marbeau, vescovo di Meaux, è giunto in automobile per visitare i feriti e benedire i cadaveri delle vittime che sono stati portati nell'anfiteatro dell'ospedale. Egli si è in seguito recato sul luogo della catastrofe, ove ha benedetto i cadaveri ancora sepolti sotto i rottami.

MONACO, 5. — La dichiarazione del Re Luigi III dice che la Casa Reale ed il popolo di Baviera provano da oltre 27 anni un profondo dolore per il fatto che il Re Ottone non può governare a causa di una grave malattia.

La natura del male da cui è colpito, continua la dichiarazione, essendo tale che non lascia sperare un miglioramento del suo stato, la nostra sollecitudine per il benessere del paese ci ha deciso a prendere la grave decisione, basata sulla Costituzione, di dichiarare terminata la reggenza e vacante il Trono.

Per conseguenza abbiamo assunto le redini del Governo in qualità di Re.

MELUN, 5. — Finora sono stati trasportati all'ospedale 27 cadaveri, che, con i cinque cadaveri che si trovano sotto le macerie, formano un totale di 32 morti.

MELUN, 5. — Questa sera sono stati estratti dalle macerie dei vagoni sette cadaveri, tra i quali quello della signora Amic.

Trentatre cadaveri sono già all'ospedale. Ne sono stati dunque sin ora raccolti 40; e si teme che altri ne restino ancora sotto le macerie.

MONACO DI BAVIERA, 5. — I Sovrani hanno ricevuto nel pomeriggio per le congratulazioni il principe reale, i principi e le principesse della famiglia Reale, tutti i ministri di Stato, gli alti funzionari di Corte, il Gabinetto civile e i generali.

Il principe reale ha ricevuto nel pomeriggio in udienza tutti i ministri di Stato.

Stamane i ministri di Prussia, di Sassonia e di Austria-Ungheria si sono recati al ministero degli esteri.

I rappresentanti esteri si sono firmati nei registri posti al palazzo Wittelsbach.

POTSDAM, 5. — Il Re dei belgi è giunto stasera alle ore sei alla stazione di Wildpark, ed è stato ricevuto dall'Imperatore, che lo ha accompagnato in automobile al Nuovo Palazzo.

Poco dopo l'Imperatore ed il Re si sono recati negli appartamenti dell'Imperatrice, ave hanno preso il *the*.

BUDAPEST, 6. — Lo stato di Kossuth è sempre critico; le condizioni generali sono un poco migliorate.

VIENNA, 5. — Alla Camera dei deputati, il presidente della Camera ha comunicato che intende indire per le elezioni dei rappresentanti alla delegazioni una seduta straordinaria per giovedì 13 corrente.

Oggi è qui arrivato da Ebenthal il Re di Bulgaria in strettissimo incognito.

PECHINO, 5. — Oggi è stato firmato l'accordo russo-cinese relativo alla Mongolia.

La Russia riconosce la sovranità della Cina sulla Mongolia. La Cina riconosce l'autonomia della Mongolia. Essa non terrà nel paese nè funzionari nè soldati, ma avrà un rappresentante a Urga. La Russia e la Cina non faranno colonizzazioni.

La Russia non avrà soldati in Mongolia, avrà però guardie consolari.

Essa non interverrà in alcun modo nell'amministrazione.

PIETROBURGO, 5. — Si smentisce che la Russia abbia rinunciato al condominio del Monte Athos e aderito all' annessione di questo paese alla Grecia.

WASHINGTON, 5. — L'incrociatore *Chester* è partito per Vera Cruz.

Esso è fornito di un apparecchio di telegrafia senza fili col quale potrà comunicare con Washington.

VIENNA, 6. — Si ha da Costantinopoli: Nei circoli della Porta si respinge sul governo greco la responsabilità della interruzione dei negoziati greco-turchi e si dichiara che il governo greco, quantunque i negoziatori ottomani abbiano ricevuto istruzioni circa la maggior parte delle questioni pendenti, rifiuta di riprendere le trattative.

Attualmente la Grecia, si dice, agisce in Europa per provocare passi delle potenze a Costantinopoli.

Nondimeno le comunicazioni che la Porta ha ricevoto dai suoi ambasciatori le permettono di ritenere che le potenze non sono affatto disposte a sostenere la Grecia.

Si dichiara negli stessi circoli che la Porta non può in alcun modo allontanarsi dal suo ben noto punto di vista, specialmente per quanto riguarda la questione dei disertori greci ed ottomani. La Porta farà pervenire prossimamente ai suoi delegati le istruzioni relative alle altre questioni pendenti.

Quantunque la situazione sia complicata, si ritiene nei circoli politici ottomani che l'accordo non sia lontano circa le questioni non ancora risolte.

BELGRADO, 6. — *Scupstina* — Continua la discussione dell'indirizzo di risposta al discorso del Trono.

Arangiolovitch, ministeriale, dice che è desiderabile che gli sforzi del Governo serbo per migliorare le relazioni con l'Austria-Ungheria siano coronati da successo. L'oratore si pronuncia energicamente contro l'applicazione del regime militare ai nuovi territori serbi.

Drascovitch, capo del partito radicale, dice che il presidente del Consiglio, Pasic, ha parlato a nome di una grande parte dei cittadini serbi quando ha rivolto i suoi ringraziamenti alle potenze della triplice intesa e alla Germania. Durante la guerra, dice Drascovitch, il Governo ha commesso grossi errori. L'esercito ha dovuto troppo spesso riparare le colpe diplomatiche di Pasic.

Marincovitch, progressista, si pronuncia anch'egli per l'applicazione del regime costituzionale nei nuovi territori.

Il ministro dell'interno Protitch dichiara che le disposizioni della Costituzione che riguardano l'eguaglianza dei diritti dei nuovi cittadini serbi, entreranno in vigore tra breve.

Nei nuovi territori il regime di eccezione durerà un tempo relativamente assai breve. Inoltre la Scupstina potrà esercitare il più rigoroso controllo sull'amministrazione dei nuovi territori.

LONDRA, 6. — Il *Daily Mail* ha da New York che il generale Huerta ha risposto alla nota nella quale il Governo di Washington gli chiedeva le dimissioni, con la promessa di dare fra breve una risposta definitiva.

Si crede che il generale Huerta abbia in precedenza interrogato il Governo francese, per ottenere la sua mediazione presso gli Stati Uniti.

LONDRA, 6. — La vecchia corazzata *Empress of India*, che è servita come bersaglio per i piroscafi della seconda squadra di corazzate a Portland, è colata a picco nella Manica, dopo aver subito un formidabile bombardamento.

NOTIZIE VARIE

Il monopolio dei fiammiferi in Ungheria. — Si scrive da Budapest: Secondo l'« Esti Ujsag », sarebbero terminati i lavori preliminari per l'introduzione di un monopolio dei fiammiferi. Le 21 fabbriche di fiammiferi esistenti in Ungheria verrebbero riscattate e verrebbero date in appalto per 15 anni ad un « trust », che sarebbe formato dagli attuali azionisti di queste fabbriche. Il prezzo d'acquisto delle fabbriche verrebbe pagato dal « trust » anzichè dallo Stato, che ammortizzerebbe il suo debito con il reddito del monopolio.

La produzione carbonifera nel bacino di Ostrau-Karwin. — Nel bacino carbonifero di Ostrau-Karwin la produzione di carbon fossile nello scorso settembre fu di 7.738.478 quintali e quella di lignite di 892.5 quintali (+269.991 quintali per il cabon fossile e — 153 quintali per la lignite in confronto al 1912).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

5 novembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.7
Termometro centigrado al nord	15.7
Tensione del vapore, in mm.	12.21
Umidità relativa, in centesimi	91
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	4
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	19.1
Temperatura minima, id.	14.0
Pioggia in mm.	8.6

5 novembre 1913.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Spagna e Malta, minima di 750 sulla Russia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: pressione generalmente abbassata fino a 6 mm. sul versante tirrenico; temperatura in aumento; pioggie in Val Padana, regioni centrali e versante tirrenico; nebbie sul versante adriatico.

Barometro: massimo a 764 in Sicilia, lieve depressione a 759 sull'alto Tirreno.

Probabilità: venti tra sud e ponente sul Tirreno, alquanto forti sul basso versante, tra sud e levante altrove forti sul basso Adriatico e Jonio; cielo nuvoloso con pioggerelle sulle regioni settentrionali e centrali, vario sul rimanente versante tirrenico e adriatico; sereno sul versante jonico. Basso Tirreno e Adriatico alquanto agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 novembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Sanremo	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	18 6	13 9
Spezia	1/2 coperto	legg. mosso	17 5	15 0
Cuneo	1/4 coperto	—	12 7	7 6
Torino	nebbioso	—	12 4	6 2
Alessandria	coperto	—	14 7	10 2
Novara	nebbioso	—	15 0	9 6
Domodossola	sereno	—	15 8	4 0
Pavia	nebbioso	—	17 0	10 3
Milano	coperto	—	14 9	9 5
Como	coperto	—	14 0	10 1
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	13 0	9 5
Brescia	coperto	—	15 2	9 8
Cremona	piovoso	—	15 7	12 0
Mantova	3/4 coperto	—	15 0	10 4
Verona	1/2 coperto	—	15 3	10 3
Belluno	1/2 coperto	—	11 2	6 9
Udine	1/2 coperto	—	15 8	9 4
Treviso	1/2 coperto	—	15 3	9 3
Vicenza	nebbioso	—	16 4	10 4
Venezia	coperto	calmo	16 0	11 5
Padova	coperto	—	16 1	10 7
Rovigo	coperto	—	16 2	11 4
Piacenza	nebbioso	—	17 6	12 1
Parma	piovoso	—	14 4	12 0
Reggio Emilia	piovoso	—	14 4	12 3
Modena	nebbioso	—	15 3	12 4
Ferrara	coperto	—	15 5	11 7
Bologna	piovoso	—	14 8	12 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	14 8	12 0
Pesaro	piovoso	mosso	16 6	13 0
Ancona	piovoso	calmo	17 1	9 9
Urbino	piovoso	—	15 6	12 2
Macerata	piovoso	—	18 9	12 1
Ascoli Piceno	coperto	—	19 0	10 5
Perugia	piovoso	—	15 8	11 4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	piovoso	—	15 2	13 8
Pisa	coperto	—	20 3	14 9
Livorno	3/4 coperto	—	20 0	15 3
Firenze	piovoso	—	19 2	13 8
Arezzo	coperto	—	14 4	10 4
Siena	nebbioso	—	17 5	11 0
Grosseto	1/2 coperto	—	19 2	12 1
Roma	coperto	—	18 5	14 0
Teramo	piovoso	—	20 5	9 7
Chieti	1/2 coperto	—	18 3	10 4
Aquila	coperto	—	19 4	5 2
Agnone	coperto	—	18 1	10 4
Foggia	coperto	—	22 0	11 0
Bari	1/4 coperto	calmo	19 2	13 0
Lecce	coperto	—	21 0	10 5
Caserta	3/4 coperto	—	20 5	12 4
Napoli	3/4 coperto	calmo	19 1	14 6
Benevento	coperto	—	21 7	10 5
Avellino	3/4 coperto	—	16 6	7 4
Mileto	sereno	—	21 8	11 6
Potenza	coperto	—	15 3	11 2
Cosenza	sereno	—	21 8	11 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	25 0	6 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	mosso	22 8	15 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	22 6	11 2
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	20 8	15 4
Caltanissetta	sereno	—	19 0	13 0
Messina	sereno	calmo	22 2	16 3
Catania	sereno	calmo	22 6	14 6
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	22 0	10 0
Sassari	coperto	—	21 0	15 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*